




Traffico di perfezionamento (lavoro a cottimo); esenzione dall'imposta delle prestazioni di perfezionamento effettuate da più rifinitori in territorio svizzero

1. Condizioni per l'esenzione dall'imposta

Nel traffico di perfezionamento attivo o in transito (importazione temporanea di beni per la lavorazione, trasformazione o riparazione), il rifinitore con sede in territorio svizzero può trattare in esenzione dall'imposta la sua prestazione, se è in grado di comprovare, di preferenza con una decisione d'imposizione all'importazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) che il bene perfezionato è stato riesportato. A questa condizione e nella misura in cui applica il metodo effettivo, può eccezionalmente dedurre (sulla base della decisione d'imposizione all'importazione dell'UDSC in caso d'immissione in libera pratica), a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione versata o dovuta all'importazione del bene che gli è stato confidato per il perfezionamento.

Il bene lavorato può essere anche trasportato o spedito direttamente dal territorio svizzero (dall'ultima impresa di lavorazione) a destinazione di un terzo all'estero cliente del committente X.



a. Entità dell'esenzione

Se le condizioni per l'esenzione dall'imposta sono adempiute, il rifinitore può trattare in esenzione dall'imposta anche la parte di beni che, in occasione della lavorazione, è trasformata **in cascami o scarti** e rimane da lui sul territorio svizzero. Se rivende i cascami o gli scarti, il rifinitore deve imporre la sua fornitura, tranne in caso di esportazione comprovata. Se i cascami o gli scarti restano di proprietà del committente non contribuente e non sono esportati, l'imposta è dovuta sulla parte di beni non esportata (differenza fra quantità vendute ed esportate).

In caso di perfezionamento del bene in territorio svizzero da parte di più rifinitori che agiscono su incarico del committente non contribuente, l'esenzione dall'imposta derivante dalla riesportazione del bene si applica a tutte le prestazioni di perfezionamento.

b. Esportazione e documenti richiesti

Per la riesportazione, il bene perfezionato può essere trasportato indifferentemente dal committente non contribuente o da un terzo da lui incaricato (p. es. rifinitore o spedizioniere).

Affinché i rifinitori con sede in territorio svizzero possano trattare le loro prestazioni in esenzione dall'imposta e il primo rifinitore possa dedurre, a titolo d'imposta precedente, l'imposta sull'importazione (se il bene è importato secondo la procedura d'immissione in libera pratica), ogni rifinitore deve attestare l'entità della sua prestazione di perfezionamento e comprovare l'esportazione (di preferenza mediante una decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC; v. cifra 4). A questo proposito, l'AFC raccomanda di utilizzare il modulo n. 1343 (v. cifra 2). Il primo rifinitore deve anche conservare la decisione d'imposizione all'importazione dell'UDSC ai fini della deduzione dell'imposta precedente, nella misura in cui applica il metodo effettivo.

2. Lavori a cottimo effettuati da più rifinitori su incarico del committente non contribuente; modulo n. 1343 "Attestazione delle prestazioni di perfezionamento effettuate sui beni da più rifinitori aventi sede in territorio svizzero prima della riesportazione di tali beni"

Il committente non contribuente che incarica più rifinitori di lavorare i beni a cottimo sul territorio svizzero prima della loro riesportazione può utilizzare il modulo n. 1343 come segue:

Tagliando A: va compilato dal **primo rifinitore con sede in territorio svizzero**, il quale rimette le attestazioni (tagliandi A e B) insieme ai beni al secondo rifinitore incaricato dal committente non contribuente.

Tagliando B: va compilato dal **secondo rifinitore con sede in territorio svizzero**.

- Se esporta i beni lavorati su incarico del committente non contribuente, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC.
- Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un terzo rifinitore, il secondo rifinitore deve consegnare al terzo rifinitore i beni insieme alle attestazioni (tagliandi A e B, aggiungendo un "tagliando C" elaborato sul modello degli altri tagliandi). Il secondo rifinitore a cottimo conserva per sé una copia delle attestazioni (tagliandi A e B).
- Se, su ordine del committente non contribuente, consegna i beni rifiniti a un'altra impresa unicamente a scopo d'esportazione, il secondo rifinitore deve rimettere al rifinitore indicato nel tagliando A le attestazioni (tagliandi A e B) insieme alla decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC. Il secondo rifinitore conserva per sé una copia delle attestazioni e una copia della decisione d'imposizione all'esportazione.

Se prima della loro riesportazione, su ordine del committente non contribuente, i beni sono ulteriormente consegnati a un terzo rifinitore (2 trattino della cifra 2; contrassegnare la terza casella del tagliando B) è applicabile per analogia quanto spiegato sinora. In tal caso, l'attestazione (tagliando C elaborato sul modello degli altri tagliandi) va completato dal terzo rifinitore, il quale conserva una copia delle attestazioni (tagliandi A, B e C).

Se i beni non sono esportati da un rifinitore, spetta all'ultimo rifinitore istruire, al momento della consegna dei beni perfezionati, l'impresa incaricata dell'esportazione dei beni (p. es. spedizioniere) in merito al numero necessario di copie delle decisioni d'imposizione all'esportazione e in merito alla loro trasmissione ai rifinitori interessati (contrassegnare la quarta casella del tagliando B).

3. Invii parziali ai rifinitori ed esportazioni in lotti

In questi casi, è possibile utilizzare un unico modulo d'attestazione (n. 1343) soltanto se tutte le decisioni d'imposizione all'esportazione e le fatture concernenti la fornitura complessiva all'estero sono conservate insieme a quest'attestazione e se si tratta unicamente della stessa categoria di beni e di lavori a cottimo.

4. Documenti d'esportazione

L'esportazione definitiva dev'essere comprovata, di preferenza tramite una decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC (per le decisioni d'imposizione in formato cartaceo: l'originale o la copia/fotocopia; per le decisioni d'imposizione in formato elettronico: il file elettronico o la versione stampata di questo file).

I beni effettivamente esportati vanno indicati nella dichiarazione doganale d'esportazione. Il valore d'esportazione da dichiarare deve contenere sia il valore del materiale fornito, sia il lavoro di perfezionamento, così come i costi di trasporto fino alla frontiera svizzera.



**Attestazione delle prestazioni di perfezionamento
(lavoro a cottimo) effettuate sui beni da più fornitori aventi sede
in territorio svizzero prima della riesportazione di tali beni**

Tagliando A

Il primo rifinitore contribuente IVA (primo incaricato di X)

Nome:
Via:
NAP, località:
N.IVA:

ha ricevuto dal **committente non contribuente** (committente X)

Nome:
Via:
NAP, località:
Paese:

i seguenti beni provenienti dall'estero per il perfezionamento:

Designazione dei beni:
Valore in CHF:
Quantità/peso:
N. quietanza d'importazione:
IVA all'importazione in CHF:

In conformità dell'articolo 3 lettera d numero 2 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA), il primo rifinitore perfeziona i beni summenzionati su incarico di X:

N. e data della fattura:
Genere della lavorazione:
Controprestazione per il perfezionamento in CHF:
Quantità/peso dei beni perfezionati:
Cascami/scarti che ne sono derivati:
Quantità/peso dei cascami/scarti:

Su incarico di X, il primo rifinitore consegna i beni perfezionati in data al secondo rifinitore indicato qui appresso (tagliando B) per l'ulteriore perfezionamento.

Luogo e data:

Firma legale del primo rifinitore:

Tagliando B

Da compilare dal secondo rifinitore contribuente IVA
 (secondo incaricato di X):

Nome:

Via:

NAP, località:

In conformità dell'articolo 3 lettera d numero 2 LIVA, il secondo rifinitore perfeziona i beni designati nel tagliando A su incarico di X:

N. e data della fattura:

Genere della lavorazione:

 Controprestazione per il perfezionamento in CHF:

Quantità/peso dei beni perfezionati:

Cascami/scarti che ne sono derivati:

Quantità/peso dei cascami/scarti:

Il secondo rifinitore attesta al primo rifinitore che i beni perfezionati, su incarico di (committente X), il/l' (data), sono stati

(contrassegnare la casella corrispondente)

- esportati tramite una decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC rimessa al primo rifinitore insieme a tali attestazioni (tagliandi A e B).
- consegnati/spediti, insieme a tali attestazioni (tagliandi A e B), al primo rifinitore per l'esportazione da parte di quest'ultimo.
- consegnati/spediti, insieme a tali attestazioni (tagliandi A e B, così come il tagliando C elaborato sul modello del tagliando B) a un terzo rifinitore.
- consegnati/spediti all'impresa, affinché li spedisca all'estero rimettendo contemporaneamente tali attestazioni (tagliandi A e B) al primo rifinitore. Il secondo rifinitore ha informato l'impresa incaricata dell'esportazione dei beni (p. es. spedizioniere) che il primo rifinitore necessita pure di una copia della decisione d'imposizione all'esportazione dell'UDSC.

Luogo e data:

Firma legale del secondo rifinitore: